

Allegato "C" al Nro 14075 Rep./7927 Racc. Notaio A. Gasparini

STATUTO DELLA "FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO - RICERCA

BIOMEDICA IN ORTOPEDIA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

DENOMINAZIONE

"FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO - RICERCA BIOMEDICA IN ORTOPE-
DIA", enunciabile anche "LIVIO SCIUTTO FOUNDATION - ORTHOPE-
DIC BIOMEDICAL RESEARCH".

Art. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Savona presso il Campus Universitario -Via Ma-
gliotto, n. 2, CAP 17100.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

La Fondazione potrà aprire delegazioni ed uffici in Italia e all'estero per faci-
litare le relazioni a supporto della propria attività;

Art.3

DURATA

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4

SCOPO E FINALITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale attraverso lo sviluppo della conoscenza umana nel set-
tore medico scientifico, in particolare nel campo dell'ortopedia e della attivi-



tà sanitaria.

La Fondazione per la realizzazione delle proprie finalità potrà promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere, con privati, con Istituzioni e con altri enti pubblici o privati che operano nei settori di attività sopra indicati.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto:

di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali;

di assumere fini lucrativi e di svolgere le attività incompatibili con il perseguimento degli scopi statuari.

Art. 5

OGGETTO

5.1 Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva e/o principale le seguenti attività di interesse generale:

i. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale in ambito medico-ortopedico;

ii. Interventi e prestazioni sanitarie;

5.2 Al fine di svolgere le attività di cui al punto 5.1 la Fondazione potrà:

1) contribuire, direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni, allo sviluppo della ricerca medica con specifica attenzione ai risvolti applicativi, alla conoscenza e alla educazione sanitaria della popolazione, tramite la divulgazione dei risultati delle ricerche effettuate;

2) promuove lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico scienti-

fico, in particolare nel campo dell'ortopedia;

3) svolgere attività sanitaria volta alla prevenzione, educazione e formazione alla salute, valutazione e cura della Persona.

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono elencate alcune attività attinenti alla Ricerca scientifica:

continuare a incrementare il proprio Registro, gestito con il software GAP Web e altri software, con la raccolta e conservazione dei dati clinici, laboratoristici e radiologici di pazienti candidati e poi sottoposti ad artroprotesi, revisione di artroprotesi ed altre procedure ortopediche chirurgiche e non, inoltre raccolta e conservazione dei successivi follow up con inevitabili ricadute anche sulla tutela della salute dei pazienti stessi. Per perseguire tale obiettivo, il paziente deve essere seguito per tutta la vita della protesi ed anche oltre per riscontrare eventuali effetti di tossicità sistemica anche nel caso in cui la protesi sia già stata rimossa. Per tale motivo il follow-up viene esteso fino al decesso del paziente medesimo;

realizzare analisi di dati aggregati per eseguire ad esempio valutazioni epidemiologiche, "studi post marketing" di impianti protesici, "recall" su condizioni specifiche (ad esempio protesi d'anca con tribologia metallo-metallo), "studi di analisi costo-beneficio" con l'obiettivo di migliorare gli standard delle prestazioni sanitarie;

promuovere conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi;

incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia o all'estero, ricercatori o laureati che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono elencate alcune attività



connesse a interventi e prestazioni sanitarie:

attività sanitarie in campo ortopedico inerenti:

aspetti organizzativi e di logistica;

medicina preventiva;

attività diagnostica ortopedica;

attività di cura:

medica;

fisioterapica;

chirurgica.

La Fondazione può effettuare qualsiasi attività relativa alla ricerca scientifica e agli interventi e prestazioni sanitarie di particolare interesse generale, se non espressamente vietate da disposizioni di legge vigenti di tempo in tempo.

Art. 6

ATTIVITA' DIVERSE

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività secondarie e strumentali che la Fondazione riterrà opportuno effettuare.

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, a fini commerciali nel rispetto delle normative di tempo in tempo vigenti.

Art. 7

ADERENTI

Gli Aderenti si distinguono in: Sostenitori, Onorari e Ordinari.

Gli Aderenti Sostenitori sono persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici, Enti privati, Istituzioni e altri enti, anche stranieri, che dimostrino un particolare

interesse alle finalità della Fondazione e che:

elargiscano contributi destinati al sostenimento delle spese per l'attività di gestione;

contribuiscano agli scopi della Fondazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Aderenti Onorari: sono persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici, Enti privati, Istituzioni e altri enti, anche stranieri, che contribuiscano alla realizzazione degli scopi della Fondazione:

con significativi apporti di carattere scientifico, attraverso attività di collaborazione professionale o con opere ed attività di altro tipo;

persone fisiche indicate dagli organismi scientifici nazionali ed internazionali maggiormente rappresentativi nei settori di interesse.

Gli Aderenti Ordinari: sono persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici, Enti privati, Istituzioni e altri enti, anche stranieri, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi della Fondazione tramite:

erogazioni liberali in denaro, annuali e/o pluriennali.

Le persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici, Enti privati, Istituzioni e altri enti, anche stranieri, che vogliono essere ammesse come Aderenti Sostenitori, Onorari, Ordinari devono presentare apposita domanda al Presidente della

Fondazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, accetta o rigetta la domanda di ammissione degli Aderenti. La delibera è definitiva.

L'accettazione della domanda di ammissione è comunicata al richiedente ed annotata nel registro degli Aderenti.



Gli aderenti hanno diritto ad esaminare i libri della Fondazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di aderente si perde a seguito di dimissioni o a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

L'aderente può essere dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Fondazione;

compia una violazione del Codice Etico della Fondazione;

perda onorabilità e/o professionalità;

svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;

non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo dovuto.

Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita della Fondazione.

Gli aderenti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

TITOLO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8

ORGANI SOCIALI

Gli organi della Fondazione sono:

I Fondatori;

Il Comitato dei Garanti;

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente della Fondazione;

La Giunta esecutiva; (Nomina facoltativa)

L'Amministratore delegato e/o Direttore generale;

Il Comitato Scientifico;

Il Direttore Scientifico;

L'Organo di Controllo.

Art. 9

FONDATORI


Ai Fondatori Promotori sono riconosciuti i poteri di:

nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

parere sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento della Fondazione.

I Fondatori Promotori esprimono al Consiglio di Amministrazione parere sulla nomina del Presidente "onorario" della Fondazione.

In caso di impedimento o decesso dei Fondatori Promotori, coniugi SCIUTO, i poteri, attribuiti dallo Statuto ai Fondatori, passeranno di diritto al Comitato dei Garanti.



Art. 10

COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti è nominato in caso di impedimento o decesso dei Fondatori ed è composto da un numero di componenti variabile tra tre e cinque.

I componenti del Comitato dei Garanti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e dichiarare di non trovarsi in conflitto con le norme del Codice Etico della Fondazione e di impegnarsi a rispettarle.

I componenti del Comitato devono essere scelti tra soggetti con competenza

nei settori:

amministrativi;

giuridici;

ricerca scientifica;

terzo settore.

Il Comitato non può essere formato da componenti rappresentati un unico settore.

I componenti del Comitato possono essere scelti anche al di fuori degli aderenti sostenitori, onorari e ordinari.

Il Consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti del Comitato dei Garanti e nomina i suoi componenti.

La delibera del Consiglio di Amministrazione che determina il numero dei componenti e la delibera di nomina dei componenti il Comitato dei Garanti sono adottate con la presenza dei due terzi dei componenti attribuiti al Consiglio di amministrazione e con i voti favorevoli dei due terzi dei componenti presenti alla seduta.

Il Comitato dei garanti avrà tutti i poteri attribuiti dallo Statuto ai Fondatori Promotori.

I componenti del Comitato dei Garanti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti al massimo per due mandati.

Il Comitato può avere la propria sede nella sede legale o operativa della Fondazione.

In caso di impedimento o decesso dei Fondatori Promotori, coniugi SCIUTO, al Comitato dei garanti vengono attribuiti i seguenti poteri:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente convoca il Comitato dei Garanti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Comitato più anziano.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente, anche al di fuori dei suoi membri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato.

Le delibere del Comitato sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, salvo che lo Statuto o disposizioni di legge prevedano maggioranze diverse per specifiche materie.

Art. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, nominati dai Fondatori Promotori.

Nel caso di impedimento o decesso dei Fondatori il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comitato dei Garanti.

I consiglieri possono essere scelti anche al di fuori dai Fondatori e dagli aderenti sostenitori, onorari e ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni, a decorrere dalla nomina, i consiglieri possono essere rieletti. La corresponsione di compensi ai



consiglieri è eventuale e, ove prevista, deve essere proporzionata all'attività svolta.

La revoca dei consiglieri e dei componenti degli altri Organi della Fondazione deve essere deliberata dall'organo che li ha nominati per violazioni di norme di legge e statutarie;

In caso di dimissione, revoca, morte o cessazione dalla carica di consigliere o componente degli altri Organi della Fondazione, la sostituzione deve avvenire entro quaranta giorni dalla formalizzazione giuridica dell'evento.

I componenti eletti in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti poteri:

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formato dalle scritture contabili;

delibera sull'accettazione e l'esclusione degli aderenti;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sentito il parere dei Fondatori;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Al Consiglio di Amministrazione sono, inoltre, attribuite le seguenti compe-

tenze:

nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;

nomina la Giunta Esecutiva;

nomina l'Amministratore delegato e/o il Direttore generale, se necessario, anche al di fuori dei propri componenti;

delibera il numero dei componenti il Comitato dei Garanti;

nomina i componenti del Comitato dei Garanti;

delibera il numero dei componenti del Comitato scientifico;

nomina i componenti del Comitato Scientifico e gli eventuali sottogruppi;

nomina il Direttore Scientifico;

nomina l'Organo di Controllo e ne determina il numero dei componenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 18;

delibera i regolamenti della Fondazione;

nomina il Presidente onorario sentito il parere dei Fondatori Promotori;

delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

dispone, se necessario, il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici, Enti privati, Istituzioni e altri enti, anche stranieri;

approva le graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio;

delibera l'assunzione di personale e/o di collaboratori esterni;

determina la misura dei compensi e/o dei rimborsi spese eventualmente spettanti ai Consiglieri, ai componenti del Comitato Scientifico, dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei Conti;



individua e delibera sulla tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali può essere effettuato il rimborso spese ai volontari a fronte di autocertificazione degli interessati;

determina i limiti massimi e le condizioni di rimborso spese ai volontari;

delibera sull'ammissione o esclusione degli aderenti, sostenitori, aderenti e ordinari determinando l'ammontare del contributo da elargire;

delibera, se necessario, di trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città e istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione;

delibera, con il parere dei Fondatori le modifiche statutarie, compresa la proposta di scioglimento e la devoluzione del patrimonio;

attribuisce ai consiglieri ed alla Giunta Esecutiva l'esercizio di funzioni specifiche;

esamina i provvedimenti d'urgenza del Presidente e/o della Giunta Esecutiva;

il Consiglio di Amministrazione può attribuire all'Amministratore delegato e/o direttore generale una o più competenze previste dallo Statuto o da disposizioni di legge.

Art. 12

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno 2 volte l'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà essere, inoltre, convocato in sede straordinaria ogni qual volta lo richiedano motivo di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, di norma, saranno tenute pres-

so la sede legale e/o operativa della Fondazione. Il Consiglio può riunirsi in località diverse dalla sede legale e/o operativa, purché il luogo venga indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto da pervenire ai Consiglieri, anche tramite e-mail, con preavviso di almeno otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le delibere del Consiglio sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, salvo che lo Statuto o disposizioni di legge prevedano maggioranze diverse per specifiche materie.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti:

modifiche dello Statuto;

trasformazione, fusione e scissione della Fondazione e devoluzione del patrimonio della medesima;

sono adottate con la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti presenti alla seduta.

I componenti del Consiglio sono considerati presenti anche se collegati tramite mezzi di telecomunicazione, elettronici, internet purché sia possibile verificarne l'identità.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni componenti del Comitato Scientifico e i componenti dell'Organo di Controllo.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 13

PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su parere dei Fondatori o del Comitato dei Garanti.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico senza diritto di voto.

Il Presidente onorario sarà scelto tra persone particolarmente meritevoli che si siano distinte nell'ambito della ricerca scientifica biomedica in campo nazionale e/o internazionale.

Può essere eletto Presidente onorario anche uno dei Fondatori della Fondazione in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 14

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione e il Vice-presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti.

Il Presidente e il Vice-presidente durano in carica 5 anni, a decorrere dalla nomina, e possono essere rieletti.

Il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, la firma a nome della Fondazione farà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere di Amministra-

zione più anziano.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente:

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

convoca il Comitato Scientifico;

vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;

programma l'attività della Fondazione;

adotta i provvedimenti d'urgenza.

Art. 15

LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è composta da tre membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e potrà essere integrata da altri Consiglieri.

Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominata.

La Giunta esecutiva svolge le funzioni specifiche attribuite dal Consiglio e adotta i provvedimenti d'urgenza.

È convocata senza formalità e delibera a maggioranza.

Art. 16

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di componenti variabile tra cinque e sette, compreso il Direttore Scientifico, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 4.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il periodo che

viene indicato dal Consiglio di Amministrazione e possono essere cooptati, sostituiti e riconfermati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro di diritto del Comitato scientifico.

Il Comitato Scientifico può essere suddiviso in Sezioni di lavoro per singole attività.

Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione.

Il Direttore scientifico è il Presidente del Comitato Scientifico.

Il funzionamento del Comitato Scientifico può essere disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Comitato sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.

Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri presenti del comitato o della Sezione interessata. In caso di parità prevale il voto del Presidente Direttore Scientifico, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.

Il Comitato scientifico esprime pareri ed indirizzi non vincolanti sulle attività scientifiche che gli verranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico relaziona al Consiglio di Amministrazione sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate.

Al Comitato Scientifico spetta la predisposizione dei programmi annuali riguardanti la ricerca scientifica e le materie cliniche.

La valutazione dei programmi annuali riguardanti la ricerca scientifica e le

materie cliniche spetta al Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico è il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Direttore Scientifico è il coordinatore, se istituite, delle Sezioni di lavoro per singole attività.

Art. 18

ORGANO DI CONTROLLO

La Fondazione nomina l'Organo di Controllo, anche in composizione monocratica.

All'Organo di Controllo si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice civile

Il numero dei membri dell'Organo di Controllo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione che delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,

Nel caso in cui l'Organo di controllo sia collegiale almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile.

Il componente dell'Organo di controllo monocratico deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 5 anni e può essere rieletto. La corresponsione di compensi all'Organo di Controllo è eventuale e, ove prevista, deve essere proporzionata all'attività svolta.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifi-

che) qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida stabilite dalla normativa applicabile.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro facoltativa per la Fondazione salvo nei casi previsti dalla normativa applicabile.

TITOLO III

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 20

PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

dal fondo di dotazione conferito dai Fondatori Promotori;

dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione risultanti dall'inventario;

dai beni mobili e immobili derivanti da donazioni;

dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e siano destinati a incrementare il patrimonio;

dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà ad incremento il patrimonio;

da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione possono essere destinati alla riserva statutaria.

Il Patrimonio potrà essere investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando forme di investimento prudentiali.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori e dagli aderenti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative e gli eventuali contributi annuali corrisposti dai medesimi.

Art. 21

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

È fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate

Art. 22

ENTRATE

La Fondazione per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività trae le risorse economiche da:

- erogazioni conferiti dai Fondatori;
- elargizioni degli aderenti;
- elargizioni e finanziamenti da privati anche stranieri;
- elargizioni e finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici, Istituzioni pubbliche, Enti privati e persone fisiche;
- elargizioni dallo Stato, da persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici, Enti privati, Istituzioni e altri enti, anche stranieri;
- elargizioni da organismi internazionali;
- corrispettivi da attività commerciali diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante promozione al pubblico o attraverso la cessione, erogazione di beni, servizi di modesto valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e il pubblico;
- rendite da beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- proventi o partecipazioni inerenti brevetti ottenuti a seguito delle ricerche scientifiche effettuate;
- ogni tipo di entrate consentite dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Art. 23

BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e provvede agli adempimenti previsti dalla legge per la sua redazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla eventuale redazione del Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 24

PERSONALITA' GIURIDICA

La Fondazione è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 40/UTG con decorrenza 21/12/2009.

Art. 25

VOLONTARI

La Fondazione per il conseguimento dei suoi fini può avvalersi dell'attività di volontari anche in modo occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 26

ESTINZIONE-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione si estingue:

in caso di comprovata impossibilità di raggiungere gli scopi istituzionali;
a seguito del venire meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;

a seguito di istanza di qualunque interessato, anche d'ufficio;

Il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione della Fondazione e individua l'Ente del Terzo Settore, preferibilmente con finalità analoghe a quelle della Fondazione, cui devolvere il patrimonio, previo parere favorevole della Autorità di tempo in tempo competente.

Art. 27

FUSIONE-TRASFORMAZIONE-SCISSIONE

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la fusione, trasformazione e scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

Art. 28

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare quanto disposto in materia dal Codice del Terzo Settore dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Le eventuali modifiche legislative al Codice del Terzo D.lgs. 3 luglio 2017,

n. 117 che determinino la necessità di apportare variazioni alle disposizioni del presente Statuto non comportano automatica modifica del medesimo se non espressamente previsto dalla legge.

Art. 29

NORMA TRANSITORIA E CLASUOLA SOSPENSIVA

La Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. prot.n.

IPSO71210001 decorrenza 17/10/2007

All'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fon-

dazione chiederà l'iscrizione al Registro medesimo, eliminerà l'acronimo

O.N.L.U.S. dalla propria denominazione e aggiungerà alla propria denomina-

zione sociale la locuzione Ente del Terzo Settore nella forma abbreviata

ETS.

Il nome completo sarà quindi "FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO - RICER-

CA BIOMEDICA IN ORTOPEDIA - ETS", enunciabile anche "LIVIO

SCIUTTO FOUNDATION - ORTHOPEDIC BIOMEDICAL RESEARCH -

ETS".

L'acronimo ETS dovrà essere indicato negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni rivolte al pubblico.

Pietra Ligure, otto ottobre duemiladiciannove.

Firmato: Gian Piero AICARDI

Attilio GASPARINI Notaio (impronta del sigillo)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN *SEMPLICE*

COMPOSTA DI *34* ~~QUARANTA~~ PAGINE

MUNITE DELLE PRESCRITTE FIRME

NEL MIEI ROGITI.

SI RILASCI PER USO *CONSENTITO DALLA LEGGE.*

Pietra Ligure

Firenze 10 ottobre 1966

